REPUBBLICA ITALIANA **SENT. 95/2025**

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21006, iscritto sul conto giudiziale n. 30734, reso dall'agente contabile Claudia Dell'Omo del Comune di Giulianova (TE), avente ad oggetto i diritti front office anagrafe, carte d'identità cartacee e carte d'identità elettroniche relativamente all'esercizio finanziario 01.01.2023/31.12.2023.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 7 aprile 2025, il quale riteneva il conto in esame reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali e concludeva con la richiesta di sottoporre la questione al giudizio della Sezione e di fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 147, comma 2, d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli.

Considerato in

FATTO

Con relazione di irregolarità del 7 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:

- il conto non è stato redatto in conformità al modello 21, così come previsto dal d.p.r. n. 194/1996, poiché mancante di alcune parti. È presente la sottoscrizione con firma digitale dell'agente contabile Claudia Dell'Omo. Il conto depositato appare incompleto, in quanto mancano gli estremi delle ricevute di riscossione, come pure quelli delle quietanze di versamento in Tesoreria, con i relativi importi. Il modello presenta, invece, la specifica degli incassi annuali, distinti per quindicina di ogni mese e suddivisi tra front office, carte d'identità cartacee e carte d'identità elettroniche. È presente la parifica del conto, come da determinazione dirigenziale n. 295 del 18.03.2024. Il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 21 del d.p.r. 194/1996.

Con propria memoria difensiva del 15 settembre 2025 l'agente contabile Claudia dell'Omo ha inteso sanare le irregolarità formali riscontrate, fornendo il conto giudiziale completo e conforme al modello ministeriale, al fine di consentire alla Corte una valutazione nel merito.

All'udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rilevato che il conto trasmesso dall'agente contabile con memoria del 15 settembre 2025 appare conforme al mod. 21; ha chiesto, pertanto, di volerne dichiarare l'ammissibilità.

L'agente contabile Claudia Dell'Omo è presente in aula nella suddetta udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Osserva il Collegio che il d.p.r. n. 194/1996, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto, con dati ed informazioni diversi in considerazione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici.

Per il conto dell'economo è previsto il modello 23. Tale modello deve indicare l'anticipazione data all'economo e tutte le somme successivamente rimborsate allo stesso. A tale dato deve corrispondere l'entità complessiva delle somme pagate per i vari acquisti effettuati e riferiti ai vari buoni d'ordine emessi e delle somme non utilizzate, le quali dovranno essere versate in tesoreria al termine dell'esercizio.

Per l'agente contabile della riscossione, il d.p.r. n. 194/1996 ha previsto il modello 21. In tale modello devono essere indicate le generalità dell'agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d'ordine dell'operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note.

Nel conto in esame il Collegio rileva che difetta ogni indicazione relativa alla gli estremi delle ricevute di riscossione, come pure quelli delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi, così come prevede in via generale l'art. 616 R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato (applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL) e l'art. 116 del Reg. di contabilità del Comune di Giulianova (TE).
Secondo la giurisprudenza (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985), ancorché redatto su modello irrituale in relazione all'art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall'art. 616 del suddetto R.D. (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Nella specie, al contrario, la mancanza dell'elemento essenziale degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi non consente la qualifica dell'atto in

esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.

A parere del Collegio non è quindi ammissibile, mancandone uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su tale atto, erroneamente qualificato "conto giudiziale".

Ciò premesso, in considerazione di quanto osservato, il Collegio ritiene in via preliminare di non poter dichiarare ammissibile il giudizio in esame, in quanto il conto è stato presentato in difformità del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996.

Questo Collegio, nel prendere atto del deposito del nuovo conto da parte dell'agente contabile, ritiene che lo stesso, tuttavia, debba essere depositato secondo le modalità operative della Sezione Giurisdizionale della Regione Abruzzo (applicativo Giudico).

Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto.

Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara il giudizio inammissibile, con obbligo per l'agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali.

Nulla per le spese.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il giudice estensore — Il Presidente

(Stefano Grossi) — (Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositato in Segreteria, lì 09/10/2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi